



Signor Presidente, Onorevoli Senatori e Senatrici,

Ringraziando per l'invito, procederemo a illustrare brevemente alcune considerazioni sul Disegno di legge n. 674 sottoposto all'esame del Senato.

ReCommon, da più di dieci anni, porta avanti un lavoro di campagna pubblica, *advocacy* ed *engagement* con *stakeholder* di varia natura sulla responsabilità sociale, ambientale e in tutte le materie non finanziarie delle principali società quotate italiane. Un lavoro portato avanti anche partecipando alle assemblee degli azionisti delle stesse.

Per questa ragione, il nostro intervento riguarda nello specifico l'articolo 12 del DDL in esame, che è fonte di preoccupazione per la nostra associazione e per altre organizzazioni della società civile nella sua attuale formulazione.

L'articolo 12 riguarda lo svolgimento assembleare delle società quotate, affermando che *“Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società”*¹.

Prima di addentrarci a illustrare le conseguenze di lungo termine derivanti dall'articolo in questione se convertito in legge, è opportuno fare un breve *excursus* sulla sua genesi.

Infatti, Signor Presidente, Onorevoli Senatori e Senatrici, l'articolo 12 del DDL in esame è già presente nel nostro ordinamento, per quanto in forma differente.

Il Decreto legge cosiddetto “Milleproroghe” (numero 198 del 29/12/2022, approvato in via definitiva il 23 febbraio 2023) reitera fino al 31 luglio 2023 le disposizioni contenute nel Decreto legge cosiddetto “Cura Italia” del 17/03/2020, che offriva alle società per azioni la possibilità di consentire la partecipazione e l'esercizio del voto degli azionisti mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Il testo menziona la “possibilità di prevedere”² queste modalità alternative alla partecipazione in presenza, la quale è comunque ancora oggi garantita o mediata, appunto, da mezzi di telecomunicazione.

Tuttavia, dopo la conversione in legge del DL Cura Italia – avvenuta il 24 aprile 2020 – e le successive proroghe, fra il 2020 e il 2023 le principali società italiane quotate in Borsa hanno deciso

1 <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01375611.pdf>

2 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg>

ReCommon

Sede legale e operativa: Via dei Sardi, 28 – 00185 Roma

Tel. +39.3355721837 email: info@recommon.org

web: www.recommon.org



di seguire la linea delle assemblee a “porte chiuse”, precludendo anche la possibilità di prendervi parte attraverso i mezzi di telecomunicazione. Ciò ha comportato una totale mancanza di dialettica tra gli azionisti e gli amministratori delle società, a scapito della partecipazione.

Già a marzo di quest’anno, ReCommon, ISDE Italia, Greenpeace Italia, The Good Lobby e Fondazione Finanza Etica hanno criticato questa disposizione, in quanto motivata dalla prevenzione della diffusione del Covid-19 nonostante la fase emergenziale della pandemia fosse conclusa. Una presa di posizione ripresa dai principali *media* nazionali e internazionali, purtroppo rimasta inascoltata. In riferimento all’Unione europea e alle assemblee degli azionisti delle società quotate svoltesi nell’anno 2023, la possibilità di escludere la partecipazione in presenza degli azionisti dalle assemblee societarie è al momento presente negli ordinamenti italiano e tedesco, per quanto in Germania le società quotate abbiano favorito in ogni caso la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione equiparabile a quella in presenza. È bene ricordare che, poche settimane dopo l’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito la conclusione dell’emergenza Covid-19.

Come già ricordato in sede di audizione presso questa Commissione dal Presidente della CONSOB, Dottor Paolo Savona, da Federcasse, dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale e dal Dottor Giuseppe Vegas, rendere definitive con l’articolo 12 del DDL n. 674 quelle disposizioni temporanee rischia di comprimere ancora di più i già limitati spazi democratici di confronto economico tra piccoli azionisti e società.

Come dimostrato negli ultimi anni dal cosiddetto “azionariato critico” promosso dalle organizzazioni della società civile, le assemblee degli azionisti offrono infatti la possibilità di confrontarsi apertamente con il *management* delle società e chiedere ragione del loro operato in materia di responsabilità ambientale, sociale e in tutte le materie non finanziarie.

Responsabilità sociale, ambientale e in tutte le materie non finanziarie richiamate dal preambolo e dall’articolo 1 della Direttiva UE 828 del 2017 sui diritti degli azionisti, recepita dall’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 49 del 10 maggio 2019.

Il preambolo della suddetta Direttiva, al Considerando 14 afferma che *“Il maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario delle società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo, in particolare ai sensi dei principi di*

ReCommon

Sede legale e operativa: Via dei Sardi, 28 – 00185 Roma
Tel. +39.3355721837 email: info@recommon.org
web: www.recommon.org



investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite”³. E a seguire: *“I risultati degli amministratori dovrebbero essere valutati utilizzando criteri sia finanziari sia non finanziari, inclusi, ove del caso, fattori ambientali, sociali e di governo”*⁴.

ReCommon ritiene che, secondo il testo proposto dall’articolo 12 del DDL in esame, con una mera modifica statutaria ciascuna società quotata sarebbe abilitata a “svuotare” in larga misura il contenuto dei cosiddetti diritti amministrativi del socio (intervento in assemblea e voto), il cui esercizio potrebbe avvenire per il solo tramite di un soggetto scelto dalla società medesima.

Questa previsione presenta taluni profili di criticità. In primo luogo, essa appare porsi in evidente contrasto con quanto previsto dalla Direttiva UE 36 del 2007 relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate – emendata dalla Direttiva 828 del 2017 suddetta - il cui articolo 10 prevede che *“ciascun azionista ha il diritto di designare una persona fisica o giuridica come rappresentante incaricato di intervenire e votare a suo nome in assemblea. [...] A parte il requisito che il rappresentante abbia capacità giuridica, gli Stati membri abrogano le norme giuridiche che limitano, o consentono alle società di limitare, l’idoneità di persone a essere designate come rappresentanti”*⁵ e che *“gli Stati membri non possono limitare, o consentire alle società di limitare, l’esercizio dei diritti dell’azionista tramite un rappresentante per fini diversi da quelli volti a risolvere i potenziali conflitti di interesse tra il rappresentante e l’azionista nell’interesse del quale il rappresentante è tenuto ad agire”*⁶. La disciplina europea è quindi chiara nel prevedere che la limitazione del diritto dell’azionista di partecipare all’assemblea a mezzo di un soggetto da lui stesso designato e di sua fiducia possa avvenire soltanto in casi eccezionali. È infatti evidente che con la nuova disposizione di legge si vuole abilitare la società a “limitare l’idoneità” di qualsiasi soggetto diverso dal Rappresentante Designato “a essere designato come rappresentante”.

Va inoltre ricordato che, già con riferimento alla precedente Direttiva UE 36 del 2007, l’articolo 4 richiede che le società assicurino *“la parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano nella stessa posizione per quanto concerne la partecipazione e l’esercizio dei diritti di voto in assemblea”*⁷. Inoltre, l’articolo 7, comma 4, della stessa Direttiva rende chiaro che *“La prova della qualità di azionista può essere soggetta solo ai requisiti necessari per assicurare l’identificazione*

3 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32017L0828>

4 *Ibidem*

5 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32007L0036>

6 *Ibidem*

7 *Ibidem*

ReCommon

Sede legale e operativa: Via dei Sardi, 28 – 00185 Roma
Tel. +39.3355721837 email: info@recommon.org
web: www.recommon.org



degli azionisti e solo nella misura in cui detti requisiti siano proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo”⁸, escludendo quindi in maniera categorica alcun altro vincolo che differenzi tra gli azionisti o pregiudichi la loro partecipazione all’assemblea della società.

Infine, con riferimento alla partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici, l’articolo 8, comma 2, chiarisce che laddove gli Stati membri consentano alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici che *“Il ricorso a mezzi elettronici per consentire agli azionisti di partecipare all’assemblea può essere soggetto solo ai requisiti e ai vincoli necessari per assicurare l’identificazione degli azionisti e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche e solo nella misura in cui detti requisiti e vincoli siano proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi”*⁹. Sul tema, sempre l’art. 8 prevede che gli Stati membri debbono consentire alle società di abilitare la partecipazione alle assemblee mediante mezzi elettronici non solo tramite *“trasmissione in tempo reale dell’assemblea”* o *“comunicazione a due vie, in tempo reale, che consenta agli azionisti di intervenire in assemblea da un’altra località”*, ma anche a mezzo di *“un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente.”*

È chiaro, quindi, che l’attuale formulazione dell’articolo 12 del DDL in esame è in chiaro contrasto con lo spirito e la lettera della normativa europea. L’approvazione dell’articolo manderebbe un segnale fortemente negativo ai mercati e, in modo particolare, agli investitori internazionali nelle società quotate italiane, rendendo più in generale il nostro Paese meno affidabile per gli investimenti stranieri. Nel quotidiano del nostro lavoro, numerosi investitori internazionali delle principali società quotate italiane hanno già espresso forte preoccupazione per la modalità di svolgimento delle assemblee negli ultimi anni, nonché per le possibili future evoluzioni in materia con il DDL in esame.

Per tutte le ragioni esposte sin qui, la nostra associazione non può recepire favorevolmente l’articolo 12 del DDL in esame. In linea con le normative europee – chiediamo che le assemblee dei soci si tengano in presenza senza alcuna differenziazione tra i soci o, in *extrema ratio* per situazioni circoscritte, con una partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione equiparabile a quella in presenza, da sancire attraverso un meccanismo di *opt-in* statutario.

8 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32007L0036>

9 *Ibidem*

ReCommon

Sede legale e operativa: Via dei Sardi, 28 – 00185 Roma

Tel. +39.3355721837 email: info@recommon.org

web: www.recommon.org